

Dott. Sandro Guarneri
Dott. Marco Guarneri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 2 Marzo 2020

CIRCOLARE N. 16-2020

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Altre novità in tema di dichiarazioni di intento per gli esportatori abituali e i loro fornitori

Con la nostra circolare n. 4 del 14.1.2020 abbiamo illustrato le novità introdotte, con decorrenza 1.1.2020, dall'art. 12-septies del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito dalla legge 28.6.2019 n. 58 (c.d. Decreto Crescita) in materia di dichiarazioni di intento degli esportatori abituali.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 96911 sono state introdotte le seguenti altre novità:

1. è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione di intento che peraltro non contiene significative modifiche rispetto al precedente;
2. considerato che i fornitori devono **obbligatoriamente** indicare in fattura il numero di protocollo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate al cliente che ha inviato a quest'ultima la dichiarazione di intento, la stessa mette a disposizione del fornitore tale numero di protocollo nel "Cassetto fiscale" del fornitore medesimo.

Le novità relative alla dichiarazione di intento riguardano anche il **regime sanzionatorio**. Infatti l'art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, come sostituito dall'art. 12-septies, secondo comma del D.Lgs. 34/2019, prevede la sanzione dal 100% al 200% dell'IVA (in sostituzione della precedente sanzione fissa da 250 a 2.000 euro) per i fornitori che emettono fatture non imponibili prima di avere riscontrato telematicamente l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente. Da notare che tale sanzione si applica anche nel caso in cui la trasmissione sia avvenuta, in quanto la stessa colpisce il mancato controllo da parte del fornitore e non il mancato invio da parte del cliente.

Un ultimo tema in materia di sanzioni riguarda **l'omessa indicazione in fattura del numero di protocollo** attribuito dall'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento. Non pare che in questo caso la sanzione applicabile sia quella dal 100% al 200% dell'imposta (prevista solo per il mancato riscontro della trasmissione di

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

detta dichiarazione). Si ritiene che possa essere applicabile la sanzione “generica” prevista dall’art. 8, primo comma del D.Lgs. 471/1997 prevista per la mancata indicazione di “ogni altro elemento prescritto per il compimento di controlli” per la quale è prevista la sanzione fissa da Euro 250 ad Euro 2.000. Comunque siamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti